Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 17 giugno 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1966.

Concessione di decorazione dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro »;

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'Ordine stesso;

Vista la legge 15 novembre 1952, n. 1793, che modifica la legge n. 199 sopraindicata;

Visto il parere di idoneità espresso dal Consiglio dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro » nella sessione 1958;

Visti i decreti presidenziali 2 giugno 1958, con i quali vennero effettuate solamente ventiquattro nomine a « Cavaliere al merito del lavoro »;

Considerato che la nomina del dott. Bruno Pazzi a cavaliere del lavoro, ufficialmente diffusa il 2 giugno 1958, non ebbe praticamente luogo per non essere stato provveduto ad alcuni adempimenti formali;

Considerato, altresì, che la situazione di fatto del dott. Bruno Pazzi si è nel frattempo ulteriormente rafforzata nel settore specifico di sua competenza ed in altri collaterali;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

A completamento delle nomine effettuate con i decreti presidenziali 2 giugno 1958, è concessa la decorazione dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro » al dott. Bruno Pazzi, per le singolari benemerenze acquisite nel settore di attività svolta nel campo economico-industria della distillazione e altre attività collaterali e varie.

Il Ministro per l'industria ed il commercio curerà la trascrizione del presente decreto nell'albo dell'Ordine.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1966

SARAGAT

ANDREOTTI

(4937)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1965.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra (Cuneo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Bra approvato con decreto ministeriale del 15 luglio 1949, modificato con decreto ministeriale del 6 dicembre 1962;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 1959, con il quale il dott. Carlo Sandri venne confermato vice presidente della Cassa di risparmio di Bra;

Considerato che il predetto nominativo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il sig. Vincenzo Abrate è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra (Cuneo), con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1965

Il Ministro: COLOMBO

(5042)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1966.

Istituzione di una Agenzia consolare in Matadi (Congo) alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Leopoldville.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206, e successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico.

E' istituita in Matadi (Congo) una Agenzia consolare alle dipendenze del Consolato di 1ª categoria in Leopoldville.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 aprile 1966

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1966
Registro n. 246, *foglio n.* 294

(4971)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1966.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio delle categorie polvere vitaminica semplice e con belladonna della specialità medicinale « Neutrosedolo » della ditta Offiter di Milano. (Decreto di revoca n. 4022/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 28 luglio 1943, con il quale è stata registrata al n. 22 la specialità medicinale « Neutro Sedolo » (polvere semplice e con belladonna), a nome della ditta Offiter, con sede in Milano, corso Buenos Ayres n. 59, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Vista la lettera A.C.I.S. n. 6203 in data 12 luglio 1948, con la quale la ditta suindicata è stata autorizzata a produrre la categoria polvere vitaminica semplice e con belladonna;

Considerato che, da un controllo effettuato su campioni prelevati dal commercio, si è constatato che nelle preparazioni della categoria suindicata, la quantità di sodio ascorbato di gr. 2 ha solamente corrisposto a quella dichiarata nelle etichette, ma non a quella di gr. 1 dichiarata nella domanda di registrazione e in particolare per quanto concerne l'ascorbato di sodio;

a) *Categoria polvere vitaminica tipo semplice*:

preparazione 2643, prelevata a Parma:
ascorbato di sodio trovato nel campione gr. 0,80 e cioè 60% in meno rispetto alla quantità dichiarata sulla etichetta e 20% in meno rispetto alla quantità dichiarata in domanda;

preparazione 16.412, prelevata a Modena:
ascorbato di sodio trovato nel campione gr. 1,86 e cioè 7% in meno rispetto alla quantità dichiarata sulla etichetta e 86% in più rispetto alla quantità dichiarata in domanda.

b) *Categoria polvere vitaminica con belladonna*:

preparazione 1652, prelevata a Parma:
ascorbato di sodio trovato nel campione gr. 2,29 e cioè 14,5% in più rispetto alla quantità dichiarata sulla etichetta e 12,9% in più rispetto alla quantità dichiarata in domanda;

preparazione 1652, prelevata a Modena:
ascorbato di sodio trovato nel campione gr. 1,96 e cioè 2% in meno rispetto alla quantità dichiarata sulla etichetta e 96% in più rispetto alla quantità dichiarata in domanda;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto nei suddetti controlli la composizione delle due categorie vitaminiche non è risultata corrispondente a quella dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione alla produzione e alla vendita della categoria polvere vitaminica semplice e con belladonna della specialità medicinale denominata « Neutrosedolo », autorizzazione concessa dall'A.C.I.S. con lettera n. 6203 in data 12 luglio 1948, alla ditta Offiter di Milano.

Il prodotto del quale è revocata l'autorizzazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 maggio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(4943)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1966.

Salari medi convenzionali ai fini degli assegni familiari per i dipendenti dei caseifici operanti nella provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei salari medi convenzionali per particolari categorie di lavoratori;

Visto l'accordo stipulato con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i salari medi convenzionali da valere per i dipendenti dei caseifici operanti nella provincia di Modena sono determinati come segue, con decorrenza dal 1° gennaio 1965:

Qualifica		Zona Pianura	Zona Montagna
1. Capo casaro	L.	97.000	80.000
2. Operaio di 1ª categoria .	»	86.000	73.000
3. Operaio di 2ª categoria .	»	74.000	66.000
4. Operaio di 3ª categoria e garzone	»	60.000	55.000

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1966

p. *Il Ministro*: Di Nardo

(4877)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1966.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Complexo Salus », fiale liofilizzate e sciroppo, della ditta Farnova di Novara. (Decreto di revoca n. 4020/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti, rispettivamente, in data 20 giugno 1961 e 19 ottobre 1959, con i quali ai numeri 4.017 e 4.017-*B* sono state registrate la specialità medicinale denominata « Complesso Salus » fiale liofilizzate e la categoria sciroppo, a nome della ditta Farnova, con sede in Novara, via Massaia, 1, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo effettuato alle due preparazioni su campioni prelevati dal commercio, la vitamina *A* è risultata in tracce non dosabili nelle fiale, mentre nello sciroppo è risultata inferiore del 65 % a quella dichiarata ed inoltre il contenuto in zucchero è stato trovato di molto inferiore a quello di uno sciroppo officinale, per cui ricorre l'applicazione dell'articolo 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Complexo Salus », fiale liofilizzate e categoria sciroppo, registrate, rispettivamente, in data 20 giugno 1961 e 19 ottobre 1959 ai numeri 4.017 e 4.017-*B*, a nome della ditta Farnova di Novara.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato immediatamente dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Novara è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 maggio 1966

Il Ministro: Mariotti

(4946)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1966.

Rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro ai portatore per il periodo 1° giugno-31 dicembre 1966.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13, ultimo comma, della legge 23 aprile 1966, n. 218, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966, che dà facoltà al Ministro per il tesoro di autorizzare, eccezionalmente, con decreto motivato, il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il decreto ministeriale n. 2243 in data 30 aprile 1966, recante norme per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1966 e che prevede, fra l'altro, che l'emissione dei buoni medesimi, con scadenza a dodici mesi, abbia luogo in un sol giorno di ciascun mese;

Considerato che, per ragioni tecniche, possono insorgere casi per cui conviene consentire ai portatori dei buoni di realizzare, con lieve anticipo, i buoni medesimi;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 1966 è eccezionalmente autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro al portatore nei casi in cui la data fissata per l'emissione mensile dei buoni non coincida con quella dei buoni in scadenza nel mese stesso.

Il rimborso anticipato può essere chiesto alle sezioni di Tesoreria dal portatore dei buoni dal giorno 21 — o se festivo o di sabato dal precedente giorno feriale — dei mesi in cui si verificano i casi suddetti.

Art. 2.

I buoni ordinari del Tesoro presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale.

All'atto del rimborso sarà provveduto al recupero degli interessi non maturati alla data di presentazione, che saranno conteggiati in base ai rispettivi saggi di emissione con l'osservanza delle norme stabilite, per il computo e l'arrotondamento degli interessi dei buoni, dall'art. 548 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato.

I buoni come sopra rimborsati saranno prodotti in apposite contabilità mensili alle quali verranno allegate le quietanze di entrata emesse per il recupero degli interessi, con imputazione al capo X, cap. 2368 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 30 maggio 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1966
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 177

(5096)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1966.

Autorizzazione alla Società « Fidelitas - Società fiduciaria per azioni », con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla Società « Fidelitas Società fiduciaria per azioni », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione allo esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la Società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla Società stessa;

Decreta:

La Società « Fidelitas - Società fiduciaria per azioni », con sede in Milano, è autorizzato all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1966

Il Ministro per l'industria e per il commercio
ANDREOTTI

Il Ministro per la grazia e la giustizia
REALE

(4935)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Igiene » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di « Igiene » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5108)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1966, registro n. 10, foglio n. 211, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal sig. D'Anselmo Angelo avverso il provvedimento 23 marzo 1964, n. 79-ris, con il quale il Ministero dei lavori pubblici aveva respinto le istanze del medesimo intese ad ottenere la riapertura dei procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in quanto non erano state addotte dall'interessato nuove prove atte a modificare la valutazione effettuata circa i fatti addebitatigli.

(4895)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Avellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 giugno 1966, la provincia di Avellino, viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 328.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5080)

Autorizzazione al comune di Pastena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1966, il comune di Pastena (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.174.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5075)

Autorizzazione al comune di Caldarola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1966, il comune di Caldarola (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.346.911, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la sominìstrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5076)

Autorizzazione al comune di Stellanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1966, il comune di Stellanello (Savona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 788.992, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5077)

Autorizzazione al comune di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 giugno 1966, il comune di Cagliari, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 975.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5079)

Autorizzazione al comune di Letojanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1966, il comune di Letojanni (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.333.920 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5039)

Autorizzazione al comune di Aci Bonaccorsi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 10 giugno 1966, il comune di Aci Bonaccorsi (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.275.851 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5040)

Autorizzazione al comune di Assisi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 giugno 1966 il comune di Assisi (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5026)

Autorizzazione al comune di Gemmano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1966, il comune di Gemmano (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.968.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5074)

Autorizzazione al comune di Sant'Oreste ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 giugno 1966, il comune di Sant'Oreste, (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5078)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1966, al registro n. 7, foglio n. 384, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 21 agosto 1965 dal geom. Vincenzo Taddeo avverso le deliberazioni numeri 70 e 71 rispettivamente del 27 febbraio 1965 e del 27 marzo 1965, con le quali il Consorzio di bonifica di Paestum, con sede in Capaccio Scalo (Salerno), ha disposto il suo licenziamento *ad nutum*, e le deliberazioni n. 91 e n. 123 del 27 marzo 1965 ed il 22 maggio 1965, con le quali la deputazione dello stesso Consorzio ha successivamente respinto le opposizioni dell'interessato.

(4893)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentaquattro società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 maggio 1966, le sottoelencate Società cooperative sono state sciolte ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

1) Società cooperativa edilizia « S. Faustino », con sede in Brescia, costituita per rogito Bettoni in data 10 aprile 1954, repertorio 18651/1740;

2) Società cooperativa edilizia « S. Stefano », con sede in Rovato (Brescia), costituita per rogito Angelini in data 9 agosto 1958, repertorio 18824;

3) Società cooperativa edilizia « Val Gobbia », con sede in Lumezzane Pieve di Piatucco (Brescia), costituita per rogito Barca in data 18 gennaio 1958, repertorio 676;

4) Società cooperativa edilizia « di Abitazione », con sede in Brescia, costituita per rogito Zonta in data 3 giugno 1957, repertorio 5893;

5) Società cooperativa « Immacolata Concezione », con sede in Diamante (Cosenza), costituita per rogito Ordine in data 30 dicembre 1949, repertorio 7339;

6) Società cooperativa agricola « Fra contadini, partigiani, reduci e combattenti La Silana », con sede in Spezzano Sila (Cosenza), costituita per rogito Goffredo in data 25 febbraio 1947;

7) Società cooperativa edilizia « Venezia », con sede in Milano, costituita per rogito Zanuso in data 21 novembre 1958, repertorio 44344/6104;

8) Società cooperativa edilizia « Amore », con sede in Napoli, costituita per rogito Chiari in data 25 gennaio 1958, repertorio 16625;

9) Società cooperativa edilizia « Ardore », con sede in Napoli, costituita per rogito Chiari in data 25 gennaio 1958, repertorio 16625;

10) Società cooperativa « La Bananiera », con sede in Napoli, costituita per rogito Golia in data 26 ottobre 1954, repertorio 15875;

11) Società cooperativa di consumo « C.E.S.P.A.A.C.E.F. », con sede in Napoli, costituita per rogito Rossi in data 5 settembre 1950, repertorio 13450;

12) Società cooperativa edilizia « Edilfa », con sede in Napoli, costituita per rogito Golia in data 28 marzo 1956, repertorio 26445;

13) Società cooperativa « Facchini portabagagli esterni ferrovie dello Stato », con sede in Napoli, costituita per rogito Tamburrino in data 4 luglio 1950, repertorio 17873;

14) Società cooperativa edilizia « Flaminia », con sede in Napoli, costituita per rogito De Cesare in data 26 giugno 1959, repertorio 5913;

15) Società cooperativa edilizia « G.E.N. - Giovane Edilizia Napoletana », con sede in Napoli, costituita per rogito Spicacci in data 7 giugno 1954, repertorio 27055;

16) Società cooperativa edilizia « Il Golfo », con sede in Napoli, costituita per rogito Gelardi in data 26 agosto 1960, repertorio 13358;

17) Società cooperativa di produzione e lavoro « Ischitella », con sede in Napoli, costituita per rogito Collara in data 7 aprile 1960;

18) Società cooperativa di lavoro « Lavorare », con sede in Napoli, costituita per rogito Magaldi in data 9 maggio 1948, repertorio 5795;

19) Società cooperativa edilizia « Tenerezza », gia « Speranza », con sede in Napoli, costituita per rogito Chiari in data 28 dicembre 1957, repertorio 16562;

20) Società cooperativa « Vigorosa », con sede in Napoli, costituita per rogito Piccinni in data 20 febbraio 1949, repertorio 17114;

21) Società cooperativa edilizia « Villora », con sede in Napoli, costituita per rogito Zecchino in data 7 gennaio 1960, repertorio 22083;

22) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Vomerese », con sede in Napoli, costituita per rogito D'Ambrosio in data 5 maggio 1946, repertorio 19329;

23) Società cooperativa agricola « La Moderna », con sede in Acerra (Napoli), costituita per rogito Olivieri in data 21 gennaio 1960, repertorio 16054;

24) Società cooperativa di pesca « S. Anna », con sede in Baia (Napoli), costituita per rogito Spicacci in data 28 gennaio 1954, repertorio 23987;

25) Società cooperativa di produzione e lavoro « Tessiture Napoletane ex Carlo Rossi », con sede in Frattaminore (Napoli), costituita per rogito Sica in data 12 febbraio 1949, repertorio 7045;

26) Società cooperativa di consumo « Unità », con sede in Nola (Napoli), costituita per rogito Ruocco in data 3 luglio 1944, repertorio 1104;

27) Società cooperativa di trasporto « S.C.A.R. », con sede in Resina (Napoli), costituita per rogito Chiari in data 14 maggio 1962, repertorio 15700;

28) Società cooperativa di produzione e lavoro « Giuseppe Fanin », con sede in Roccarainola (Napoli), costituita per rogito De Riggi in data 27 marzo 1950, repertorio 1060;

29) Società cooperativa di trasporto « CO.TRA. », con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Lacovara in data 6 agosto 1952, repertorio 744;

30) Società cooperativa di pesca « Maria SS. di Portosalvo », con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Mainiero in data 18 marzo 1958, repertorio 12067;

31) Società cooperativa di lavoro « Vittoria », con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Tamburrino in data 15 giugno 1949, repertorio 17353;

32) Società cooperativa edilizia fra mutilati e invalidi di guerra « Ducale », con sede in Parma, costituita per rogito Fontanabona in data 1° aprile 1955, repertorio 5776;

33) Società cooperativa trasporti marittimi fra armatori proprietari e capitani di velieri « La Littorio », con sede in Pesaro, costituita per rogito Zaccarelli in data 18 aprile 1933, repertorio 9691;

34) Società cooperativa agricola « Piemonte Vini », tra cantine sociali di produzione di pregio del Piemonte, con sede in Cuceglio (Torino), costituita per rogito Forma in data 2 agosto 1962, repertorio 15399.

(4897)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 114

Corso dei cambi del 16 giugno 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,33	624,28	624,25	624,235	624,30	624,35	624,30	624,20	624,24	624,30
$ Can.	579,52	579,50	579,35	579,50	579 —	579,50	579,55	579,50	579,50	579,50
Fr. Sv.	144,68	144,65	144,66	144,635	144,60	144,70	144,65	144,70	144,66	144,65
Kr. D.	90,33	90,34	90,40	90,34	90,30	90,29	90,345	90,35	90,32	90,32
Kr. N.	87,24	87,25	87,25	87,23	87,18	87,24	87,22	87,25	87,23	87,23
Kr. Sv.	121,06	121,02	121,04	121,015	121,05	121,06	121,015	121,05	121,03	121 —
Fol.	172,60	172,68	172,69	172,67	172,50	172,56	172,66	172,60	172,62	172,62
Fr. B.	12,55	12,542	12,5475	12,5450	12,54	12,55	12,5445	12,55	12,54	12,54
Franco francese	127,41	127,38	127,41	127,385	127,40	127,41	127,395	127,40	127,40	127,39
Lst.	1742,26	1742,65	1742,95	1742,55	1742 —	1742 —	1742,50	1742,50	1742,55	1742,50
Dm. occ.	155,88	155,86	155,85	155,88	155,83	155,76	155,875	155,85	155,87	155,87
Scell. Austr.	24,16	24,165	24,17	24,1725	24,15	24,16	24,171	24,17	24,16	24,165
Escudo Port.	21,71	21,72	21,75	21,72	21,78	21,71	21,73	21,70	21,71	21,71
Peseta Sp.	10,42	10,41	10,41	10,4140	10,42	10,41	10,409	10,42	10,41	10,41

Media dei titoli del 16 giugno 1966

Rendita 5 % 1935	107,20
Redimibile 3,50 % 1934	100,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,05
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 giugno 1966

1 Dollaro USA	624,267
1 Dollaro canadese	579,525
1 Franco svizzero	144,642
1 Corona danese	90,342
1 Corona norvegese	87,225
1 Corona svedese	121,015
1 Fiorino olandese	172,665
1 Franco belga	12,545
1 Franco francese	127,39
1 Lira sterlina	1742,525
1 Marco germanico	155,877
1 Scellino austriaco	24,172
1 Escudo Port.	21,725
1 Peseta Sp.	10,411

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 6.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 214 Mod. 241 D.P. — Data: 8 marzo 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Asti — Intestazione: Vaccaneo Davide, nato a Castiglione Tinella il 29 dicembre 1904 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 9.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8165 Mod. 25-A D. P — Data: 29 dicembre 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento del Debito pubblico — Intestazione: Pellegrino Cosimo, nato a Lequile il 10 gennaio 1929 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 maggio 1966

(4406) *Il direttore generale*: GAGLIARDO

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bassano Bresciano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Bassano Bresciano (Brescia), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 25 maggio 1966 tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bassano Bresciano, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Bassano Bresciano (Brescia), in amministrazione straordinaria, il rag. Luigi Bresciani è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(5044)

Autorizzazione all'incorporazione della Banca Massone & C., società per azioni, con sede legale in Genova, da parte del Credito Lombardo, società per azioni, con sede legale in Milano ed alla sostituzione di quest'ultimo nello sportello dell'incorporanda in Genova.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni adottate in data 23 novembre 1965 dalle assemblee dei soci del Credito Lombardo, società per azioni con sede legale in Milano, e della Banca Massone & C. società per azioni con sede legale in Genova;

Dispone:

1) Nulla osta all'incorporazione della Banca Massone & C., società per azioni con sede legale in Genova, da parte del Credito Lombardo, società per azioni con sede legale in Milano;

2) La Banca incorporante è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Genova.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 giugno 1966

Il Governatore: CARLI

(5043)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Nicastro

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 752;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Nicastro, con la retribuzione iniziale di L. 496.700 annue lorde (2° gruppo).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Catanzaro.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal Distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili etc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi etc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1966
Registro n. 15 *Grazia e giustizia, foglio n.* 75

(4912)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a quaranta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1964, registro n. 12 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 375, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 9 febbraio 1965, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quaranta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Viste le designazioni fatte, rispettivamente, dal Consiglio di Stato per il Presidente e dal Ministero della pubblica istruzione per i professori componenti della Commissione;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a quaranta posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, è composta come segue:

Presidente:

Cesareo dott. Placido, consigliere di Stato.

Membri:

Balzarini prof. Renato, ordinario di diritto del lavoro presso l'Università di Trieste;
Franchini prof. Flaminio, ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Pisa;
Licata dott. Vincenzo, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;
Tavernini dott. Ugo, direttore di divisione del ruolo dell'Amministrazione centrale.

Segretario:

Marcozzi dott. Enrico, ispettore principale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 marzo 1966

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1966
Registro n. 4 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 266

(4728)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a quindici posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro riservato a laureati in scienze agrarie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1964, registro n. 12 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 375, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 9 febbraio 1965, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quindici posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in scienze agrarie;
Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;
Viste le designazioni fatte, rispettivamente, dal Consiglio di Stato per il Presidente e dal Ministero della pubblica istruzione per i professori componenti della Commissione;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a quindici posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in scienze agrarie, è composta come segue:

Presidente:

Garofalo dott. Raffaele, consigliere di Stato.

Membri:

Bolcato prof. Virgilio, ordinario di industrie agrarie presso l'Università di Padova;
Michieli prof. Igino, incaricato di estimo presso l'Università di Padova;
Cristini dott. Vittorio, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;
Renzi dott. Renzo, direttore capo del ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Segretario:

Catone dott. Ludovico, consigliere di 2ª classe nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1966

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1966
Registro n. 4 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 343

(4729)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto per gli insegnanti dei ruoli organici degli Istituti di istruzione professionale e delle scuole tecniche relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Veduto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto per esame e titoli e per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1964, ai fini del passaggio anticipato degli insegnanti appartenenti ai ruoli organici degli istituti professionali e delle scuole tecniche, rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio delle carriere di cui alla Tabella *B*, annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165:

Numero d'ordine	Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Numero dei posti messi a concorso	
		per esami e titoli	per soli titoli
	Istituti professionali per l'industria e l'artigianato		
	Insegnanti:		
1	Matematica e complementi di fisica	1	—
2	Tecnologia e disegno relativo per elettricisti installatori in b. t.	1	—
	Insegnanti tecnico-pratici:		
3	Assistenti ufficio Tecnico e laboratorio Tecnologico	1	—
4	Radioriparatori	1	—
	Istituti professionali per il commercio		
	Insegnanti:		
5	Cultura generale ed educazione civica	1	1
6	Geografica economica e merceologia . .	—	1
7	Materie tecniche del tipo commerciale	1	1
8	Lingua straniera (inglese)	1	1
	Istituti professionali femminili		
	Insegnanti:		
9	Cultura generale ed educazione civica	1	—
	Istituti professionali per ciechi		
	Insegnanti tecnico-pratici:		
10	Intreccio cocco	1	—
11	Intreccio salice	1	—
	Scuole tecniche commerciali		
	Insegnanti:		
12	Italiano, storia e geografia	—	1
13	Matematica e computisteria	1	—

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per esame e titoli
(Passaggio anticipato alla terza classe di stipendio)

Ai concorsi per esami e titoli possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1964, appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1961-62, 1962-63, 1963-64 qualifiche non inferiori a « Valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « Insufficiente », nè i periodi trascorsi in stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi (lettera *a*) del primo comma del presente articolo), il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Possono chiedere di partecipare al presente concorso anche gli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, abbiano preso parte ad analoghi concorsi per esame e titoli (passaggio anticipato alla terza classe di stipendio) per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1963; l'ammissione di detti insegnanti sarà disposta con riserva, che si intenderà sciolta qualora gli interessati conseguano la votazione minima prescritta per la inclusione nelle graduatorie di merito relative agli anzidetti concorsi. In caso contrario, essi si intenderanno esclusi dall'ammissione del presente concorso.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per soli titoli

(Passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Ai concorsi per soli titoli possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1964, appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano riportato negli anni scolastici 1961-62, 1962-63 e 1963-64 qualifiche non inferiori a « Valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestato nei reparti combattenti, sempre che il candidato non abbia usufruito del riconoscimento del servizio bellico ai fini dell'ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande

(Prove e diario di esami - Commissioni)

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite nel successivo art. 7, debbono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli ed i documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione professionale - Div. 2ª - entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti previsti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esame si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, grafica o pratica, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare, e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun avviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove di esame.

Il diario delle prove scritte, grafica o pratica che si svolgeranno nella sede di Roma, sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, parte 2ª.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere, fatta eccezione della carta che sarà fornita dal Ministero.

Nei concorsi per esami e titoli, l'esame consta di una prova scritta o pratica o grafica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica o pratica ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartito dai concorrenti nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1964 e nei concorsi che si riferiscono a cattedre di insegnamenti i quali comportino rispettivamente prova scritta o prova sperimentale, comprendente anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati o le necessarie dimostrazioni sperimentali.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o pratica o grafica abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla Commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella prima prova da essi sostenuta.

Del giorno fissato per la lezione è data partecipazione ai concorrenti almeno 20 giorni prima di quello in cui devono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato, salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati, nel qual caso la Commissione, qualora non abbia esaurito i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla Commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la Commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con la indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della Commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle Commissioni giudicatrici e della Commissione di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di Istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove di esame e dei titoli

Ogni Commissione giudicatrice di concorso per esame e titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di 100 punti, dei quali 75 sono riservati alle prove di esame e 25 ai titoli.

Nella prima adunanza la Commissione provvede alla ripartizione dei punti di cui al precedente comma tra le prove di esame e tra le categorie dei titoli previste dal comma seguente per i concorsi per soli titoli.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per soli titoli dispongono, ai sensi dell'art. 3, comma nono della legge 13 marzo 1958, n. 165, di 100 punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di merito e di carattere didattico e di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti all'attività culturale svolta dai candidati.

I titoli valutabili debbono essere conseguiti entro il 30 settembre 1964. Agli effetti della valutazione del merito didattico, la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente

dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente, relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa ed alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e di ogni altro titolo idoneo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con qualifica non inferiore ad « Ottimo » nonchè le prestazioni date alla scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione dei concorrenti alla vita della scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera *b*), la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni, dei risultati conseguiti dai concorrenti nel concorso per esame in base al quale ottennero la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, delle idoneità conseguite in concorsi per esame e per cattedre diverse dalla propria, purchè di ruolo superiore a quello di attuale appartenenza se ottenute anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina in ruolo, dei risultati conseguiti in precedenti concorsi di merito distinto per esame e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività svolta dai concorrenti.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di una aliquota di punti da stabilirsi dalla Commissione in relazione al grado di esso.

La valutazione dei titoli è fatta dalla Commissione prima dell'inizio delle prove di esame.

Art. 6.

Graduatorie Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito dei concorsi per esame e titoli, la Commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse, con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, quando l'esame consta di due prove, e una votazione complessiva risultante dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle prove di esame, e di quelli riportati all'atto della valutazione dei titoli, non inferiore a ottanta su cento.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla valutazione complessiva di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli, la Commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a ottanta su cento.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non abbiano conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli cui hanno preso parte non possono ripeterlo.

Art. 7.

Domande di partecipazione Titoli e documenti Modalità

Nella domanda per l'ammissione ai concorsi per esame e titoli e a quelli per soli titoli redatta su carta legale da L. 400 ed in conformità a quanto prescritto dal precedente art. 4, il candidato dovrà indicare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubile);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie cui si riferisce il concorso al quale intende partecipare;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1964 (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto scolastico di appartenenza, nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario, nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza;

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe di stipendio posseduta al 30 settembre 1964;

h) l'indirizzo al quale dovranno essergli trasmesse le comunicazioni per la durata del concorso.

Nel caso in cui il candidato abbia avanzato istanza al Ministero o al Provveditore agli studi per ottenere il riconoscimento dei servizi utili ai fini della progressione di carriera con effetto anteriore al 30 settembre 1964 e non gli risulti comunicata ancora l'emissione del relativo provvedimento, dichiarerà nella domanda tale circostanza.

I candidati ciechi, mutilati o invalidi che si trovino nella impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) un certificato rilasciato dal competente capo di istituto o ufficio in carta legale da lire quattrocento dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1961-62, 1962-63 e 1963-64 nonchè le eventuali sanzioni disciplinari;

b) una copia dello stato di servizio civile rilasciato dal Provveditore agli studi su carta legale (L. 400 per ogni foglio) aggiornato dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

c) (per i candidati che intenderanno avvalersi dei benefici bellici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto) una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, corredata della dichiarazione integrativa, attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti, rilasciata dalla competente autorità militare e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco in duplice copia dei titoli di merito didattico, di servizio e culturali nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1964 debbono essere esibiti in originale o in copia autenticata. Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o ad altri ministeri o uffici; i concorrenti che abbiano partecipato a concorso per merito distinto indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1963 per i posti disponibili al 1° ottobre 1963, possono fare riferimento ai titoli presentati per partecipare al suddetto concorso, fermo restando l'obbligo di produrre i documenti indicati nel comma precedente sub lettere *a*) e *b*); i certificati attestanti i risultati dei concorsi, debbono indicare la votazione conseguita nelle prove di esame.

Dal certificato attestante il risultato del concorso per esame e titoli, in base al quale i concorrenti ottennero la nomina nel ruolo di attuale appartenenza, deve risultare la votazione conseguita nelle prove di esame;

e) un elenco in duplice copia delle pubblicazioni da presentare in unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione;

f) un breve « curriculum » del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

Art. 8.

Disposizioni finali

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio sarà attribuito con decreti dei Provveditori agli studi, aventi effetto dal 1° ottobre 1964, con la riduzione di tre anni dei periodi in permanenza nella seconda o terza classe di stipendio, stabiliti dalla tabella *B* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario. a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi o, qualora abbiano sostenuto la prova, di non avere nulla da eccepire in merito alla procedura od all'esito degli esami stessi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1964

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1966
Registro n. 34, *M.P.I.*, *foglio n.* 163.

Tabella riguardante la materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi del presente bando, il ruolo di appartenenza di coloro che possono parteciparvi e le prove di esame

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica o pratica)
Matematica e complementi di fisica	Insegnanti di matematica e complementi di fisica negli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato	*Prova scritta*: trattazione di una questione di matematica o di fisica, a scelta del candidato, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica.
Tecnologia e disegno relativo per elettricisti installatori in b. t.	Insegnanti di tecnologia e disegno relativo per elettricisti installatori in b. t. negli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato	*Prova scritta o grafica*: trattazione di un argomento di tecnologia o di disegno, a scelta del candidato, attinente ai programmi di insegnamento.
Cultura generale ed educazione civica	Insegnanti di cultura generale ed educazione civica negli Istituti professionali per il commercio	*Prova scritta*: trattazione di un argomento relativo al programma di insegnamento.
Geografia generale ed economica e merceologia	Insegnanti di geografia generale ed economica e merceologia negli Istituti professionali per il commercio	*Prova scritta*: trattazione di un argomento di geografia economica o di merceologia a scelta del candidato, relativa al programma di insegnamento.
Materie tecniche del tipo commerciale	Insegnanti di materie tecniche del tipo commerciale (tecnica commerciale, computisteria ragioneria, tecnica di ufficio) negli Istituti professionali per il commercio	*Prova scritta*: trattazione di un argomento concernente le materie tecniche del tipo commerciale costituenti la cattedra.
Lingua straniera per cattedra di ruolo A: inglese	Insegnanti di inglese negli Istituti professionali per il commercio	*Prova scritta*: traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento, illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso.
Cultura generale ed educazione civica	Insegnanti di cultura generale ed educazione civica negli Istituti professionali femminili	*Prova scritta*: trattazione di un argomento relativo al programma di insegnamento.
Italiano, storia e geografia	Insegnanti di italiano storia e geografia nelle scuole tecniche commerciali	*Prova scritta*: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico o di geografia, a scelta del candidato.
Matematica e computisteria	Insegnanti di matematica e computisteria nelle scuole tecniche commerciali	*Prova scritta*: trattazione di un argomento di matematica o di computisteria, a scelta del candidato.
Assistente all'ufficio tecnico e al laboratorio tecnologico	Insegnanti tecnico-pratici addetti all'ufficio tecnico e al laboratorio tecnologico negli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato.	*Prova pratica* inerente alla materia che forma oggetto della specializzazione.
Radioriparatori	Insegnanti tecnico-pratici per le radioriparazioni negli Istituti professionali per l'industria e l'artigianato	*Prova pratica* inerente alla materia che forma oggetto della specializzazione.
Intreccio (cocco e salice)	Insegnanti tecnico-pratici per l'intreccio di cocco e per l'intreccio di salice negli Istituti professionali per ciechi	*Prova pratica* inerente alla materia che forma oggetto della specializzazione.

(4437)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª A vacante nella provincia di Roma

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 febbraio 1966 per il conferimento del posto di segretario generale della classe 1ª *A* vacante nella Provincia di Roma;

Visto il decreto ministeriale in data 24 maggio 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª *A* vacante nella Provincia di Roma, nell'ordine appresso indicato:

1. Sabatini dott. Giuseppe . . . punti 124,50 su 150
2. Leotti dott. Amelio . . . . » 115,95 »
3. Sanna dott. Orazio . . . . » 113,79 »
4. Guernieri dott. Angelo . . . » 112,90 »
5. Abbaticchio dott. Pietro . . . » 109,11 »
6. Boari dott. Mario . . . . . » 108,50 »
7. Durano dott. Giustino . . . » 107,86 »
8. Nai dott. Siro . . . . . » 104,54 »
9. Pattaro dott. Giuseppe . . . . » 104,13 »
10. Caliulo dott. Rosario . . . . » 102,54 »
11. Radessi dott. Nicolò . . . . » 101,63 »
12. Succi Cimentini dott. Flobert . . . » 101,09 »
13. Giambitto dott. Giuseppe . . . » 100,86 »
14. Curzi dott. Dino . . . . . » 100,09 »

15. Polazzi dott. Tito	punti	99 — su 150
16. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	98,22 »
17. Rianò dott. Enrico	»	98,18 »
18. Monti dott. Giuseppe	»	97,97 »
19. Montanaro dott. Pierino	»	93,81 »
20. Giuliani dott. Aldo	»	88,18 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1966

p. *Il Ministro*: GASPERI

(4950)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quindici posti di chimico di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 5 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 26 successivo, registro n. 1, foglio n. 257, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 17 marzo 1966, con cui è stato bandito un concorso per esami a quindici posti di chimico di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Vista la nota n. 57/S.G. del 25 gennaio 1966, con la quale il presidente del Consiglio di Stato ha designato il consigliere di Stato dott. Carmine Trotta quale presidente della Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a quindici posti di chimico di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei chimici del Ministero della sanità, citato in premessa, è formata come segue:

Presidente:

Trotta dott. Carmine, consigliere di Stato.

Membri:

Calò prof. Aldo, docente in chimica farmaceutica e tossicologica presso l'Università di Roma;

Tappi prof. Guido, docente in chimica generale e tecnica farmaceutica presso l'Università di Torino;

Martelli dott. Armando Remo, chimico capo del Ministero della sanità;

Spina dott. Anna Maria, chimico capo del Ministero della sanità.

Il dott. Edoardo Ascone, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Inoltre, sono aggregati alla Commissione predetta, in qualità di membri aggiunti:

Ferri prof. Alfonso, per la lingua inglese;

Josia prof. Vincenzo, per le lingue francese e spagnola;

Arredi Barazzoni prof. Margherita, per la lingua tedesca.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa presuntiva di L. 1.000.000 graverà sul cap. 1063 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio 1966.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 aprile 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1966
Registro n. 5, *foglio n.* 310

(5061)

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quarantasei posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 5 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1966, registro n. 1 Sanità, foglio n. 256, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 10 marzo 1966, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quarantasei posti di medico provinciale di 2ª classe in prova, nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera del Consiglio di Stato in data 25 gennaio 1966, n. 55 S.G., con la quale è stato designato presidente della Commissione di che trattasi il consigliere di Stato dott. Paolo Strano;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Strano dott. Paolo, consigliere di Stato.

Membri:

Baschieri prof. Lidio, libero docente in patologia e clinica medica dell'Università di Roma;

Checcacci prof. Luigi, ordinario d'igiene presso l'Università di Pavia;

Bevere prof. dott. Lorenzo, ispettore generale medico;

Bellanti prof. dott. Filippo, medico provinciale capo.

Segretario:

Ascone dott. Edoardo, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

Alla Commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati, in qualità di membri aggiunti, per le prove di lingua a fianco di ciascuno indicate:

Ferri prof. Alfonso: inglese e tedesco;

Iosia prof. Vincenzo: francese e spagnolo.

Art. 3.

Ai componenti la Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa presuntiva di L. 850.000 (ottocentocinquantamila) graverà sul capitolo 1063 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1966.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1966
Registro n. 5, *foglio n.* 311

(5062)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a quattrocentottanta posti di vice segretario della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione di detto testo unico;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1963, con il quale, tra gli altri, è stato indetto un concorso per titoli ed esami a quattrocentottanta posti di vice segretario della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1964, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del su indicato concorso;

Visto che l'ispettore generale Femore dott. Carmelo ha rassegnato, per motivi di salute, le dimissioni dall'incarico di presidente della Commissione giudicatrice testè richiamata;

Decreta:

In sostituzione dell'ispettore generale Femore dott. Carmelo, dimissionario per motivi di salute, il direttore centrale Spanu dott. Fiorenzo è chiamato a presiedere la Commissione giudicatrice del concorso in premesse citato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1965

Il Ministro: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1965
Registro n. 92, *foglio n.* 334

(4915)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Nomina di docenti di lingue estere, da aggregare alla Commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione di trenta borse di pratica commerciale all'estero, indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1965.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595, e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 280, relativa all'istituzione di un Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F.A.B.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla predetta legge 24 luglio 1942, n. 1023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il proprio decreto 18 agosto 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 17 settembre 1965, con il quale è stato indetto un concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di trenta borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il proprio decreto 12 febbraio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 28 febbraio 1966, con il quale è stata disposta la nomina della Commissione giudicatrice del concorso sopra citato;

Visto il proprio decreto 21 aprile 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 24 maggio 1966, con il quale è stata disposta la nomina dei docenti di lingua inglese, francese, tedesca e spagnola, da aggregare alla Commissione giudicatrice del concorso sopra indicato;

Considerato che alcuni aspiranti al concorso in parola hanno chiesto di sostenere la prova scritta ed orale in lingua serbo-croata, portoghese e slovena, oltre la francese e l'inglese;

Vista la nota n. 5780 del 31 marzo 1966, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha designato i docenti delle lingue estere sopra citate, come membri aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina dei suddetti docenti;

Decreta:

Art. 1.

Sono aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di trenta borse di pratica commerciale all'estero, indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1965 citato nelle premesse, per le prove di lingue estere, i seguenti docenti:

Trograncic prof. Franjo, incaricato di lingua e letteratura serbo-croata nell'Università di Roma;

Tavani prof. Giuseppe, incaricato di lingua e letteratura portoghese nella Facoltà di magistero dell'Università di Roma;

Radovich prof. Natalino, incaricato di lingua e letteratura slovena nell'Istituto orientale di Napoli.

Art. 2.

Ai suddetti docenti saranno attribuiti i compensi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e la relativa spesa sarà imputata al bilancio del Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1966

Il Ministro: Tolloy

(4816)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7214 in data 10 settembre 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche, vacanti in provincia di Catanzaro;

Ritenuto che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dei Comuni interessati, nonchè quella della Prefettura e dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi di Catanzaro;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro è costituita come appresso:

Presidente:

Scrofani dott. Carmelo, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Mazzamuto dott. Vincenzo, direttore di sezione della prefettura di Catanzaro;

Lania dott. Antonio, medico provinciale di Reggio Calabria;

Romaniello prof. dott. Giovanni, docente universitario in ostetricia di Catanzaro;

Pavone dott. Francesco Paolo, specialista in ostetricia di Catanzaro;

Monterosso Caterina, ostetrica condotta di Serra San Bruno.

Segretario:

Notarianni dott. Ivan Claudio, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei Comuni interessati.

Catanzaro, addì 28 maggio 1966

Il medico provinciale: Giuttari

(5024)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1966, n. 774, con il quale è stato, tra l'altro, indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti al 30 novembre 1965;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Viste le proposte e le designazioni pervenute dagli Enti interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Lonoce dottoressa Anna, direttore di divisione presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Piciocchi dott. Adolfo, vice prefetto ispettore;
Lanzarini dott. Gianfranco, medico provinciale di Pavia;
Chinaglia prof. Alcide, libero docente in patologia chirurgica, primario dell'Ospedale civile di Treviso;
Devidè dott. Antonio, primario dell'Ospedale civile di Farra di Soligo;
Pilla dott. Antonio, medico condotto in San Biagio di Callalta.

Segretario:

De Simone dott. Pasqualino, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Treviso, ed a quello dei Comuni interessati.

Treviso, addì 1° giugno 1966

Il medico provinciale: CAMPORESE

(5022)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MACERATA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Macerata.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2300 del 16 dicembre 1965, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di veterinario condotto vacanti in Provincia:
1) Visso-Ussita-Castel Sant'Angelo: condotta consorziale;
2) Penna San Giovanni: condotta unica;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della Commissione giudicatrice che dovrà espletare il concorso suddetto;
Viste le designazioni dell'Ordine dei veterinari della provincia di Macerata e dei Comuni interessati;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugna 1955, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Presidente:

Polito dott. Antonio, capo divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Bianchi prof. Carlo, docente di clinica medica - Università di Milano;
Romanelli prof. Valentino, docente di anatomia patologica - Università di Perugia;
Sidoti dott. Aldo, veterinario provinciale - Ascoli Piceno;
Pojaghi dott. Guido, direttore di sezione - Prefettura di Macerata;
Pioli dott. Osvaldo, veterinario comunale di San Severino Marche (Macerata).

Le funzioni di segretario saranno esercitate dal dott. Augusto Lalla, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione non inizierà i suoi lavori prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà la sua sede in Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dell'Ufficio veterinario provinciale e della prefettura di Macerata.

Macerata, addì 1° giugno 1966

Il veterinario provinciale: MORGANTI

(4917)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.